REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI

DELL'ENOGASTRONOMIA E DELL'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

"Pellegrino Artusi"

Circ. n. 48

IPSEOA Pellegrino Artusi - Roma
Prot. 0009400 del 11/10/2022
I (Uscita)

Roma, 11/10/2022

A tutti i docenti
A tutti gli alunni e genitori
A tutto il personale A.T.A.
Al sito web

Oggetto: DIVIETO DI FUMO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte di tutto il personale scolastico (Legge 3/2003 e Dlgs 6/2016).

L'art.51 della legge n.3 del 16 gennaio 2003, integrato con l'art. 4, c. 1 del D. L. 12 settembre 2013, n. 104, sancisce "Il divieto di fumo nei locali chiusi". "Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."
I successivi commi introducono anche il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

Con il Dlgs 6/2016 entrano in vigore nuove norme che recepiscono la direttiva 2014/40/UE del parlamento europeo e introducono norme più severe per i fumatori di sigarette.
L'articolo 24 del DLGS numero 6 del 12/01/2016 conferma e ribadisce il divieto di fumo per i minori di anni 18, estendendolo anche ai conducenti di autoveicoli in sosta e in movimento, ai passeggeri degli stessi, ai minori di anni 18 e di donne in stato di gravidanza.
Quest'ultimo decreto legislativo impone, poi, a chi vende prodotti derivanti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido per ricarica, di chiedere all'acquirente all'atto di acquisto l'esibizione di un documenti di identità, comprovante il requisito essenziale, per la liceità dell'acquisto, di aver compiuto i 18 anni di età. Il decreto legislativo, infine, sanziona chi vende o cede anche parzialmente i prodotti del tabacco sopra menzionati ai minori di anni 18 con ammende da € 500,00nel minimo, fino ad ad € 8.000,00, per i recidivi.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali degli edifici scolastici, scale esterne ed aree all'aperto comprese, anche durante l'intervallo.

Al fine di garantire il rispetto della normativa su esposta, è stata individuata in sede di Collegio Docenti del 27/09/2022 apposita commissione i cui membri sono riportati nella cartella allegata.

Prof. Francesco Cedrone (SM)
Prof.ssa Loredana Pirone (SM)

Prof.ssa Emilia Umbaldo (ST)
Prof.ssa Adriana Paolillo (ST)
Prof. Simonetti Roberto (AP)
Prof. ssa Chiara Allegra (AP)
Prof. ssa Chiara Allegra (PC)
Prof. ssa Renata Lecce (PC)

Gli stessi, **unitamente ai Referenti delle rispettive Sedi ed a tutti i Collaboratori Scolastici** avranno il compito, nelle rispettive sedi, di vigilare sul rispetto della normativa vigente e di attivare, in caso di trasgressione della stessa, l' iter di seguito dettagliato.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, oltre l'apertura di un procedimento disciplinare scolastico col pagamento di una somma da € 27,5 ad € 275,00

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 Legge n.584 dell'11 novembre 1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della Legge n.448 del 28 dicembre 2001, dall'art.189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 e dall'art.10 della Legge n.689 del 24 novembre 1981, dall'art. 96 D. Lgs. n. 507 del 30 dicembre 1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata, come stabilito dall'art 24 del DLGS 6 del 2016, qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o minori di anni 18.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto P. Artusi Roma, Roma Via Pizzo di Calabria, 5, C.F. 97110170582, C.M. RMRH02000C), consegnando copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto di Roma, che provvederà ad irrogare ingiunzione di pagamento, territorialmente competente.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. del 14 dicembre 1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto tutto il personale scolastico, oltre a quello specifico componente la Commissione antifumo, che avrà il compito di vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e comunicare l'accaduto al Dirigente Scolastico, che provvederà a notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

La presente comunicazione si intende quale atto formale di nomina di tutto il personale scolastico preposto alla vigilanza, alla osservanza ed alla contestazione della norma *de quo*. Le SS.LL. sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto. Si confida nella collaborazione di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Lombardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Si allega:
-1) Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare;
-2) Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981;
-3) Comunicazione al Prefetto per mancato pagamento della sanzione;

1) Verbale n° del
il giorno _____ alle ore _____nel locale/luogo_____
dell'Istituto _____in _____Comune di _____
il sottoscritto _____ incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento dirigenziale prot. n. _____ del _____,
ACCERTA
che il Sig. _____ nato a _____
il_____, residente a _____ (____)
Via_____;
identificato con (inserire estremi del documento di riconoscimento), _____
veniva sorpreso a fumare in violazione della legge n. 3/2003, art. 51.
Il contravventore è incorso nell'aggravante, di cui all'art. 7.1 della Legge 584/1975, in quanto la violazione è avvenuta in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore di 12 anni.
Al fatto erano presenti:_____
COMMINA
allo stesso/a un'ammenda pari ad € _____ Euro (in lettere) _____
Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

Constatato che il trasgressore è un minore, il verbale viene notificato al genitore:
Signor/ra_____
residente in_____ via _____n°_____
Il sottoscritto accertatore _____ notifica il presente verbale:
mediante consegna di copia in proprie mani; oppure tramite raccomandata postale R.R. all'indirizzo del trasgressore o dell'obbligato in solido.
Il Verbalizzante Il Trasgressore
In caso di rifiuto a ricevere copia del presente verbale, la notifica avverrà a mezzo di raccomandata R.R.
Una relazione difensiva, assieme al suddetto verbale sarà comunicata alla Prefettura territorialmente competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975.
Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore/obbligato/debitore può presentare ricorso gerarchico, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, al Prefetto territorialmente competente; nonché impugnare al Giudice di Pace di Roma la sanzione ricevuta.
Modalità di pagamento:
Il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o della notificazione.
A norma dell'art. 16 della L. 24/11/81 n. 689 il pagamento della sanzione oltre il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione, comporta il pagamento della somma di Euro 55,00, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di notifica del procedimento (ad esempio, costo delle lettere raccomandate).
Il doppio della sanzione definitivamente comminata dovrà essere pagato dal trasgressore/ o dai suoi genitori in caso di minore di età, qualora il medesimo abbia fumato in presenza di minori di anni 18 o di donna in evidente stato di gravidanza.
Si specificano le seguenti modalità di pagamento:
a) in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T corrispondente alla voce "Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A.", indicando la causale del versamento:
Infrazione al divieto di fumo – Istituto _____ Verbale N. ____ del_____;
b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; indicando la causale del versamento (come sopra).

c) presso gli Uffici Postali, tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
Dell'avvenuto pagamento deve essere data/inviata ricevuta dell'avvenuto pagamento della sanzione, entro 60 giorni dall'infrazione per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

2) NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE

Prot. n. Raccomandata AR/Consegna a mano

OGGETTO: Processo verbale n..... del Notificazione di violazione, ex art. 14 Legge n. LEGGE N. 689/1981

L'anno, il giorno, del mese di , alle ore, nei locali/oppure nell'area all'aperto di

pertinenza dell'istituzione scolastica Ipsseoa P. Artusi di Roma (plesso.....) il sottoscritto

....., in qualità di responsabile preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013, n. 128,

accerta che: l'alunnnat ... a (....) e residente a(....), Via, ha violato le disposizioni della normativa antifumo; in quanto sorpreso a fumare nei locali dell'istituzione scolastica (o negli spazi e nelle aree della scuola) nonostante fossero presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata, nonché il servizio di vigilanza.

Pertanto l'allievo è soggetto ad una ammenda pari a € ; si allega un modulo F23, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cuisopra, il Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di Roma scritti e documenti difensivi e possono chiedere di esseresentiti.

Il verbalizzante

Il responsabile preposto all'accertamento

3) **Comunicazione al Prefetto per mancato pagamento della sanzione**

prot. _____ del _____

Al Sig. PREFETTO di

Oggetto: Rapporto a carico di (generalità) _____

Ai sensi della Legge24/11/1981 n. 689 si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. _____ del _____ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 del'Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Maura Lombardi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)